

La Guida del Fisco all'istituto dell'interpello

Pronto il “*vademecum*” delle Entrate sull'istituto dell'interpello. Con la [circolare n. 9/E del 1 aprile 2016](#) l'Agenzia traccia un quadro completo della nuova disciplina, complessivamente riordinata dal [decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 \(in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801\)](#), in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014). Dopo le indicazioni di carattere procedurale contenute nel [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate – del 4 gennaio 2016, prot. n. 27/2016](#), le Entrate offrono così una guida integrata sulla materia. In particolare, il decreto delegato ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell'Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a **90 giorni**) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

Dall'interpello “puro” all'interpello *anti-abuso*, il punto delle Entrate

La circolare passa in rassegna le diverse tipologie di interpello, che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 156, entrano sotto “l'ombrello” dello Statuto del contribuente. Dall'interpello come strumento “generale” di dialogo – **che può essere attivato in relazione a qualsiasi disposizione di legge** che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale – all'interpello *qualificatorio*, che amplia di fatto il perimetro delle ipotesi su cui è possibile chiedere il parere dell'Agenzia, passando per la sistematizzazione della categoria dell'interpello “*probatorio*”. Quest'ultima raggruppa

tutte quelle istanze, fino a oggi disciplinate in maniera eterogenea, volte a ottenere un parere sull'idoneità degli elementi probatori a disposizione del contribuente ai fini di un determinato regime fiscale. Il [documento di prassi](#) traccia inoltre i confini del nuovo interpello *anti-abuso*, e ricorda l'ambito del "*disapplicativo*" – **di fatto l'unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema** – con cui il contribuente richiede un parere sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d'imposta.

Le principali novità

Per quanto riguarda l'istruttoria una significativa novità è costituita dalla richiesta di regolarizzazione, cioè dall'opportunità, data al contribuente, di sanare l'istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari. Una *chance* prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione. Quanto alla lavorazione delle domande, la circolare ricorda i tempi di risposta a disposizione dell'Amministrazione, ridotti su impulso della Legge delega: per gli interpelli ordinari 90 giorni dalla ricezione dell'istanza al posto dei "vecchi" 120. Per tutte le altre tipologie il termine resta fermo a 120 giorni. *Focus* sul "silenzio-assenso" esteso ad ogni tipologia di interpello: quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Dall'istanza alla risposta, le nuove regole comuni

A sistema tutte le novità che riguardano il procedimento di lavorazione degli interpelli: il fatto che tutte le istanze siano state ricondotte nell'ambito dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente ha consentito, infatti, di omogeneizzare la disciplina. La [circolare](#) spiega quindi chi

sono i soggetti legittimati a presentare istanza, torna sul tema della corretta individuazione degli uffici competenti (secondo le indicazioni contenute nel **provvedimento del 4 gennaio 2016**) e definisce nei dettagli il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata via posta elettronica libera (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato). *(Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate dell'1 aprile 2016)*